

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

a cura della Segreteria Generale

NUMERO 6

1 AGOSTO 1991

ADEMPIMENTI CONCORDATARI IN MATERIA DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO E DI EDILIZIA DI CULTO

L'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone che "La Conferenza Episcopale Italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza".

In adempimento della richiamata disposizione si pubblicano la lettera di trasmissione del rendiconto 1990, inviata dal Segretario Generale della C.E.I. al Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 20 del regolamento di esecuzione della legge n. 222/1985 approvato con D.P.R. n. 33 del 13 febbraio 1987, e il rendiconto stesso con le allegate annotazioni illustrative.

Conferenza Episcopale Italiana

PROT. N. 481/91

Roma, 25 luglio 1991

Signor Ministro,

l'articolo 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222 dispone che "la Conferenza Episcopale Italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma", e indica gli elementi che tale rendiconto deve comunque precisare; l'articolo 20 del regolamento di esecuzione della legge medesima, emanato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, individua poi nel Ministro dell'interno il destinatario di tale rendiconto, che gli deve essere trasmesso entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio.

In adempimento delle disposizioni sopra richiamate, mi pregio accompagnare con la presente — a nome del Cardinale Camillo Ruini, Presidente della C.E.I., temporaneamente assente da Roma — il rendiconto relativo all'anno 1990.

Trattandosi del primo rendiconto che fa riferimento, dopo il periodo transitorio (1987 - 1989), alla fase di regime ordinario del sistema di sostentamento del clero e di sostegno economico alla Chiesa Cattolica, ho ritenuto ancora opportuno — come negli scorsi anni — di sottoporre alla Sua attenzione alcune annotazioni, che ne agevolano la lettura e la valutazione.

Mi permetta, Signor Ministro, di confermarLe nell'occasione l'apprezzamento e la gratitudine della Conferenza Episcopale Italiana per lo spirito e lo stile di costruttiva e cordiale collaborazione con cui il Dicastero che Ella presiede ha accompagnato anche nel 1990 lo sforzo della C.E.I. di impostare e di realizzare le linee generali e le forme organizzative della nuova disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici e in particolar modo del nuovo sistema di sostentamento del clero cattolico.

Nel rinnovare da parte della Conferenza Episcopale Italiana la piena disponibilità a proseguire nella reciproca collaborazione "per la promozione dell'uomo e il bene del Paese" (art. 1 Concordato), Le esprimo il mio ossequio e l'augurio di ogni bene.

+ DIONIGI TETTAMANZI
Segretario Generale

Onorevole
VINCENZO SCOTTI
Ministro dell'Interno
Palazzo del Viminale

Rendiconto, previsto dall'art. 44 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativo all'utilizzazione delle somme pervenute all'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e alla Conferenza Episcopale Italiana in forza degli artt. 46 e 47 della medesima legge nell'anno 1990

Nell'indicare i singoli dati si segue l'ordine delle lettere del comma secondo dell'art. 44:

- * **Lettera a)** - Numero dei sacerdoti a favore dei quali si è provveduto nell'anno 1990:
 - sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi
n. 36.828
 - sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno in favore delle diocesi
n. 2.282
- * **Lettera b)** - Somma stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per il dignitoso sostentamento dei sacerdoti (al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al Fondo Clero dell'INPS e al lordo delle ritenute fiscali):
 - sacerdoti abili a prestare un servizio a tempo pieno:
da un minimo di £. 12.312.000 (£. 1.026.000 mensili × 12 mensilità)
ad un massimo di £. 19.926.000 (£. 1.660.500 mensili × 12 mensilità)
 - sacerdoti non abili a prestare un servizio a tempo pieno:
sacerdoti £. 16.038.000 (£. 1.336.500 mensili × 12 mensilità)
Vescovi emeriti £. 17.982.000 (£. 1.498.500 mensili × 12 mensilità)
- * **Lettera c)** - Ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero:
 - erogazioni liberali pervenute all'Istituto Centrale per il sostentamento del clero e deducibili a termini dell'art. 46
£. 25.544.531.763
 - importo destinato dalla C.E.I. a valere sull'anticipo dell'8 per mille IR-PEF
£. 280.000.000.000
- * **Lettera d)** - Numero dei sacerdoti a cui è stata assicurata l'intera remunerazione:
n. 373

Il rendiconto relativo all'anno 1990 si presenta per la prima volta completo in tutti i suoi elementi, perché a partire dal 1° gennaio 1990 il nuovo sistema di sostentamento del clero cattolico e di sostegno economico della Chiesa Cattolica in Italia è entrato definitivamente "a regime". Cesati gli apporti di cui all'art. 50, terzo comma, il nuovo sistema ha contato esclusivamente sugli apporti provenienti dalle offerte deducibili (art. 46) e dall'anticipo sull'8 per mille IRPEF (art. 47).

SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO

1. Quanto al dato di cui alla lett. a) dell'art 44, comma secondo

Il numero di 39.110 (36.828+2.282) individua i sacerdoti inseriti nel sistema di sostentamento nel corso del 1990, compresi coloro che tra il 2 gennaio e il 31 dicembre dello stesso anno sono deceduti.

I primi (36.828) sono coloro che hanno avuto titolo ad una remunerazione per il ministero svolto a tempo pieno in servizio delle diocesi (cf. art. 24); i secondi (2.282) sono coloro a cui si è provveduto a titolo di previdenza integrativa (cf. art. 27, comma primo), non potendo essi più svolgere un servizio a tempo pieno.

2. Quanto ai dati di cui alla lettera b)

L'esistenza di un importo minimo e di un importo massimo di remunerazione assicurato ai sacerdoti deriva dalle scelte operate nella definizione del sistema remunerativo.

A ciascun sacerdote spetta un numero X di punti; ogni anno la C.E.I. determina il valore monetario del singolo punto (per il 1990: £. 13.500); la remunerazione assicurata corrisponde al prodotto del numero dei punti per il valore del punto.

Il numero dei punti varia in concreto per ciascun sacerdote, perché a partire da un numero-base uguale per tutti (nel 1990: 75 punti mensili) sono attribuiti punti ulteriori (fino a un massimo di 123 punti mensili) al verificarsi di circostanze previste dalla normativa data dalla C.E.I. ai sensi dell'art. 75 della legge n. 222/1985 e secondo gli indirizzi del can. 281 del codice di diritto canonico (oneri particolari connessi con l'esercizio di taluni uffici; anzianità nell'esercizio del ministero sacerdotale; area socio-geografica di appartenenza; spese per alloggio in mancanza di casa canonica).

3. Quanto al dato di cui alla lettera c)

Le offerte deducibili, previste dall'art. 46, destinate al sostentamento del clero cattolico nel 1990, sono state pari a £. 25.544.531.763.

Si tratta dell'importo complessivo delle erogazioni liberali versate nel corso del 1989 dai donanti sui conti correnti postale e bancario dell'Istituto Centrale oppure presso gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero all'uopo delegati, del quale l'Istituto Centrale ha avuto conoscenza esauriente soltanto dopo la chiusura dell'esercizio 1989, al ricevimento delle rendicontazioni degli enti collettori; conseguentemente detto importo è stato **destinato** al sostentamento del clero nell'esercizio successivo (1990).

La somma di £. 280.000.000.000 corrisponde all'importo trasmesso dalla C.E.I. all'Istituto Centrale prelevandolo dal versamento complessivo di £. 406.001.083.000 effettuato dallo Stato a titolo di anticipo sull'8 per mille (cf. art. 47, quarto comma).

4. Quanto ai dati di cui alle lettere d) ed e)

Come è noto, il nuovo sistema di sostentamento del clero cattolico è impostato secondo i seguenti criteri:

- A. I sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi "comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:
 - a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
 - b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti" (art. 33).
- B. "L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'art. 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza Episcopale Italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce l'integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato" (art. 34, comma primo).
- C. "Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'art. 34 con i redditi del loro patrimonio.
Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto Centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita" (art. 35, comma primo e secondo).

In pratica possono dunque verificarsi tre situazioni:

+ Taluni sacerdoti non ricevono alcuna remunerazione dall'ente ecclesiastico, perché questo è impossibilitato a intervenire in loro favore per mancanza totale di mezzi; se il sacerdote non ha altre entrate computabili, gli si deve l'intera remunerazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 373.

+ Altri sacerdoti ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili; se con queste risorse non raggiun-

gono la misura di remunerazione loro attribuita (cf. quanto annotato più sopra alla lettera b), hanno diritto di ricevere una integrazione fino alla concorrenza di tale misura.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 32.924.

+ Altri sacerdoti, infine, che ricevono una remunerazione da enti ecclesiastici o godono di altre entrate computabili, raggiungono con questi apporti o addirittura superano la misura di remunerazione loro attribuita; in questo caso non è dovuta loro alcuna integrazione.

I sacerdoti versanti in questa condizione sono stati 3.531.

5. Quanto al dato di cui alla lettera f)

A proposito delle ritenute fiscali è opportuno ricordare che si tratta di quelle operate dall'Istituto Centrale su due possibili componenti della remunerazione dei sacerdoti:

- la remunerazione ricevuta da enti ecclesiastici;
- la remunerazione totale o l'integrazione ricevuta dagli Istituti per il sostentamento del clero.

È da sottolineare, peraltro, che il carico fiscale complessivo che è gravato sui sacerdoti nel 1990 è maggiore dell'importo indicato: quando, per esempio, a comporre la remunerazione attribuita al sacerdote concorre uno stipendio (insegnamento della religione cattolica nelle scuole, assistenza spirituale negli ospedali o nelle carceri, ecc.) le ritenute sul medesimo sono operate direttamente dallo Stato. È noto inoltre che lo Stato effettua le ritenute sulle pensioni di cui eventualmente i sacerdoti godono.

A proposito dei contributi previdenziali e assistenziali è bene osservare che si tratta di quelli dovuti, ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, per il fondo speciale clero costituito presso l'INPS, l'iscrizione al quale è obbligatoria per ogni sacerdote secolare, e di quelli dovuti dai medesimi sacerdoti per l'assicurazione contro le malattie ai sensi delle leggi 28 luglio 1967, n. 669 e 29 febbraio 1980, n. 33.

6. Quanto alla lettera g)

Se si confrontano i dati relativi alla lettera c) (£. 305.544.531.763) e la somma erogata dall'Istituto Centrale ai singoli Istituti diocesani per il sostentamento del clero (£. 285.420.026.889) si constata una differenza di £. 20.124.504.874 che merita un chiarimento. Detta differenza si spiega nel modo seguente:

- £. 14.971.057.358 sono destinate al finanziamento degli assegni di previdenza integrativa erogati a favore dei 2.282 sacerdoti inabili allo svolgimento del ministero a tempo pieno, di cui alla lettera a);
- £. 5.153.447.516 sono state destinate a parziale copertura delle spese di

funzionamento del sistema di sostentamento del clero, essendo venuta meno nel 1990 l'“addizionale” del 5% prevista per il periodo transitorio (1987-1989) dal comma terzo e dal comma quarto dell'art. 50.

7. Quanto alla lettera h)

ESIGENZE DI CULTO DELLA POPOLAZIONE

A) Una quota di 30 miliardi è stata destinata per la costruzione di edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.

Una Commissione per l'edilizia di culto, costituita dal Consiglio Episcopale Permanente il 5 giugno 1990, ha provveduto ad assegnare i contributi, in osservanza delle “Norme per i finanziamenti della C.E.I. per la nuova edilizia di culto” approvate dall'Assemblea Generale dei Vescovi e secondo il “Regolamento applicativo” delle norme medesime, approvato dalla Presidenza della C.E.I. (cf. Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 1990, n. 5, p. 132 e n. 8, pp. 216-219).

I contributi della C.E.I. per l'edilizia di culto si configurano come concorso nella spesa che le diocesi italiane debbono affrontare per la dotazione di nuovi edifici per servizi religiosi.

Possono essere chiesti e concessi in una duplice forma:

- a) come concorso erogato durante la costruzione, fino a un massimo del 70% del costo preventivo dell'opera;
- b) come contributo annuale costante, per la durata di dieci anni, nella misura del 10% della spesa ammessa a contributo in sede di approvazione del progetto.

Le diocesi destinatarie dei contributi devono validamente garantire, nel caso di cui al punto a), la copertura della differenza tra il contributo della C.E.I. ed il costo complessivo dell'opera e, in ogni caso, l'esecuzione delle opere entro un triennio dall'inizio dei lavori.

I contributi della C.E.I. hanno natura “forfettaria”. I rapporti con le imprese, con i tecnici, con gli istituti bancari sono di spettanza della diocesi, la quale assume in ogni fase la figura di soggetto responsabile di ogni operazione.

Le domande pervenute dalle diocesi sono state n. 265, con una previsione di spesa di £. 216.712.000.000. La Commissione, entro il 31 dicembre 1990, ne ha approvate n. 139: n. 111 in conto capitale, n. 13 in conto decennale, n. 15 in forma mista, concedendo finanziamenti di £. 28.610.000.000 in conto capitale e £. 1.457.000.000 in conto decennale.

B) Una quota di 35 miliardi è stata destinata alle 227 diocesi italiane, per il sostegno delle attività di culto e di pastorale.

La ripartizione della somma tra le diocesi è avvenuta secondo i seguenti criteri: una quota base eguale per ciascuna diocesi (80 milioni),

una quota variabile a seconda del numero degli abitanti (£. 306 per abitante).

L'individuazione delle finalità di culto e di pastorale alle quali destinare la somma ricevuta è stata fatta in un'apposita circolare inviata dalla C.E.I. ai Vescovi diocesani, tenendo come punto di riferimento la descrizione delle attività di religione e di culto contenuta nell'art. 16, lett. a) della legge 20 maggio 1985, n. 222: attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.

- C) Una quota di 8 miliardi è stata infine destinata a sostegno di attività di culto e di pastorale a rilievo nazionale, individuate in concreto dalla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio Episcopale Permanente. A titolo esemplificativo si ricordano, tra gli altri: un contributo a 69 monasteri di clausura femminili che versano in condizioni di particolare necessità; un contributo alle quattro Facoltà teologiche di cui sono responsabili i Vescovi italiani (Milano, Napoli, Cagliari, Palermo); un contributo ai Tribunali regionali per le cause matrimoniali per l'aggiornamento del personale e la modernizzazione delle strutture; un contributo per l'istituzione presso l'Università Cattolica di un centro di studi e di ricerche sulla dottrina sociale cristiana e di un centro studi e ricerche sui problemi degli enti ecclesiastici; un contributo alla stessa C.E.I. per lo studio e l'avvio di un programma di "informatizzazione" delle curie diocesane.

INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ NAZIONALE

- A) Una quota di 20 miliardi è stata destinata alle 227 diocesi italiane per interventi caritativi a favore della collettività nazionale. La ripartizione della somma tra le diocesi è avvenuta secondo i seguenti criteri: una quota base uguale per ciascuna diocesi (45 milioni), una quota variabile a seconda del numero degli abitanti (£. 178 per abitante). L'individuazione degli interventi caritativi è stata affidata alla responsabile valutazione dei Vescovi diocesani, nel quadro di alcuni criteri generali illustrati in un'apposita circolare della C.E.I.
- B) Una quota di 3 miliardi è stata destinata per interventi caritativi in Italia aventi rilievo nazionale, individuati in concreto dalla Presidenza della C.E.I., sentito il Consiglio Episcopale Permanente. A titolo esemplificativo, si ricordano, tra gli altri: un contributo alla Caritas Italiana per il sostegno di iniziative di particolare significato, un contributo alla fondazione "Migrantes" per l'assistenza agli immigrati nel nostro Paese, un contributo alla Conferenza Episcopale Regionale Calabria per l'istituzione di un centro di formazione e ricerca per operatori sociali nel settore degli handicap.

INTERVENTI CARITATIVI A FAVORE DI PAESI DEL TERZO MONDO

Una quota di 30 miliardi è stata destinata agli interventi caritativi a favore di paesi del terzo mondo.

Le destinazioni sono state definite da un "Comitato per gli interventi caritativi a favore del terzo mondo", costituito dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. il 5 giugno 1990 (cf. Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 1990, n. 5, p. 133).

Presieduto da un sottosegretario della C.E.I., esso è costituito da sei membri designati rispettivamente dalla Caritas Italiana, dall'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, dalla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori, dall'Unione Superiore Maggiori d'Italia, dalla Conferenza degli Istituti Missionari Italiani, dalla Federazione degli Organismi Cristiani di Servizio Internazionale Volontario.

Il Comitato provvede all'istruzione e all'esame delle pratiche per l'assegnazione dei contributi per interventi caritativi a favore dei Paesi in via di sviluppo, che possono essere operati attraverso la Caritas Italiana, gli Istituti di Vita Consacrata e gli Istituti Missionari, le organizzazioni cattoliche di volontariato internazionale, le diocesi italiane che sostengono proprie presenze missionarie nel Terzo Mondo, o direttamente dalle Conferenze Episcopali o diocesi del Terzo Mondo.

Il Comitato provvede in particolare alla definizione delle modalità e dei tempi di erogazione, alla richiesta della documentazione necessaria, comprensiva per ogni domanda di uno specifico progetto e del preventivo di spesa, e alla verifica dello stato di realizzazione dei progetti.

Nel 1990 le erogazioni sono avvenute nel modo seguente:

- a) 3 miliardi sono stati destinati a sostegno dell'attività svolta dai circa 700 sacerdoti diocesani italiani che operano in diocesi di paesi del Terzo Mondo, nel quadro della cooperazione missionaria tra le Chiese.
- b) Gli altri 27 miliardi sono stati destinati a 47 paesi di tre continenti: Asia (10), Africa, con particolare attenzione a quelli della fascia del Sahel, (25), America Latina (12).

Sono stati decisi due tipi di interventi:

- interventi per calamità ed emergenze (Sudan, Angola, Perù, Bangladesh, Burkina Faso, Niger, Mali, Somalia, Curdi, per un totale di £. 4.800.000.000);
- interventi a sostegno di progetti di sviluppo e di formazione di personale locale a vari livelli: sono pervenuti 258 progetti, e ne sono stati approvati 125.

Atti Ufficiali

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLE NORME RELATIVE AL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CHE SVOLGE SERVIZIO IN FAVORE DELLE DIOCESI

- Recognitio della Santa Sede
Dal Vaticano, 11 luglio 1991
- Decreto di promulgazione
del Testo unico
Roma, 1 agosto 1991

Recognitio della Santa Sede

SEGRETERIA DI STATO

Dal Vaticano, 11 luglio 1991

N. 5246/91/RS

Eminenza Reverendissima,

Con il venerato Foglio N° 310/91, del 28 maggio scorso, Vostra Eminenza mi faceva pervenire il testo della Delibera n. 58 relativa al nuovo sistema di sostentamento del clero approvata, con la prescritta maggioranza qualificata, dalla recente XXXIV^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, ed, allo stesso tempo, ne chiedeva la "recognitio" da parte della Santa Sede, a norma del can. 455,2 del Codice di Diritto Canonico.

Mi onoro di significare a Vostra Eminenza che il Santo Padre, alla Cui attenzione è stata doverosamente sottoposta la Delibera in oggetto, benevolmente ne autorizza la promulgazione.

Nel rinnovarLe il vivo apprezzamento della Sede Apostolica per quanto Vostra Eminenza, coadiuvata dai Suoi collaboratori, continua ad attuare a beneficio dei Sacerdoti italiani, con sensi di venerazione mi confermo

di Vostra Eminenza Reverendissima
devotissimo
A. Card. SODANO

A Sua Eminenza Reverendissima
il Sig. Card. CAMILLO RUINI
Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana
ROMA

Decreto di promulgazione
del Testo unico

Conferenza Episcopale Italiana

N. 526/91

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana nella XXXIV Assemblea Generale ordinaria, svoltasi a Roma dal 6 al 10 maggio 1991, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza qualificata la delibera di carattere normativo n. 58 concernente il "Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi".

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale e in conformità al can. 455 del Codice di diritto canonico nonché all'art. 28/a dello Statuto della C.E.I., dopo aver ottenuto la prescritta "recognitio" della Santa Sede con lettera del Segretario di Stato, Card. Angelo Sodano, in data 11 luglio 1991 (prot. n. 5246/91/RS), intendo promulgare e di fatto promulgo la delibera approvata dalla XXXIV Assemblea Generale come di seguito riportata, stabilendo che la promulgazione sia fatta mediante pubblicazione sul "Notiziario" ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.

In conformità al can. 8, par. 2, del Codice di diritto canonico stabilisco altresì che la delibera promulgata entri in vigore a partire dal 1° settembre 1991.

Art. 1

INDIVIDUAZIONE DEI SACERDOTI
CHE SVOLGONO SERVIZIO IN FAVORE DELLA DIOCESI

§ 1. Svolgono servizio in favore della diocesi:

- a) i Vescovi diocesani, e coloro che sono *in iure* ad essi equiparati, preposti alle diocesi italiane; i Vescovi ausiliari; i Vescovi titolari che esercitano nel territorio italiano un speciale incarico stabile a carattere nazionale;
- b) i sacerdoti secolari, diocesani o extra-diocesani, aventi o non aventi cittadinanza italiana, residenti in diocesi o non residenti, i quali, su mandato o con il consenso del Vescovo diocesano, sono impegnati in un'attività ministeriale nella diocesi stessa;
- c) i sacerdoti appartenenti a istituti di vita consacrata o a società clericali di vita apostolica, aventi o non aventi cittadinanza italiana, residenti in diocesi o non residenti, i quali, su mandato scritto del Vescovo diocesano, avuta la designazione o almeno l'assenso del Superiore competente, sono impegnati in un'attività ministeriale nella diocesi stessa, con esclusione dei vicari parrocchiali che operano in parrocchie il cui affidamento all'istituto religioso o alla società di vita apostolica cui essi appartengono non è stato formalizzato mediante la stipulazione o la rinnovazione della convenzione scritta richiesta dal can. 520, § 2, del codice di diritto canonico;
- d) i sacerdoti secolari o religiosi che esercitano il ministero di giudice o altro ministero presso i tribunali ecclesiastici regionali per le cause matrimoniali;
- e) i sacerdoti secolari o religiosi che, con l'autorizzazione del proprio Vescovo o Superiore, operano presso organismi, enti o istituzioni nazionali determinati dalla Presidenza della C.E.I., sentite le Commissioni episcopali o gli organismi interessati per materia;
- f) i sacerdoti secolari e quelli religiosi appartenenti a istituti che non abbiano come finalità specifica l'assistenza agli emigrati, messi a disposizione rispettivamente dalla diocesi di incardinazione o dall'istituto di appartenenza per il ministero pastorale in favore degli emigrati italiani all'estero;
- g) i sacerdoti secolari impegnati, su mandato del proprio Vescovo, in regolari corsi di studio in Italia o all'estero;

- h) i sacerdoti secolari messi a disposizione dell'Ordinariato militare in Italia dalla diocesi di incardinazione per l'incarico di cappellano militare;
- i) i sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio nelle facoltà teologiche italiane e negli istituti accademici equiparati con la qualifica di professore ordinario, straordinario e associato o come ufficiali a tempo pieno;
- l) i sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio negli istituti di scienze religiose e negli istituti superiori di scienze religiose eretti nelle diocesi italiane in qualità di docenti o di ufficiali a tempo pieno.

§ 2. In ordine all'inserimento nel sistema di sostentamento di tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi la Presidenza della C.E.I. è delegata ad assumere le decisioni necessarie per la sollecita definizione di posizioni non previste dalle delibere vigenti, con l'impegno di sottoporre gli indirizzi adottati all'approvazione dell'Assemblea Generale immediatamente successiva.

§ 3. Si considera rilevante in ordine al diritto di ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento ai sensi dell'art. 24, comma terzo delle Norme, il servizio a tempo pieno, cioè lo svolgimento continuativo dell'incarico o degli incarichi conferiti al sacerdote dal Vescovo diocesano, nel senso che tali incarichi assorbono la gran parte della sua giornata e rappresentano il suo impegno preminente.

Spetta al Vescovo diocesano stabilire nei casi singoli se ricorrono gli estremi che configurano il servizio a tempo pieno.

§ 4. Le disposizioni della presente delibera non si applicano ai sacerdoti secolari messi a disposizione dalle diocesi di incardinazione per la cooperazione missionaria in paesi del Terzo Mondo; al loro sostentamento si concorre attraverso le risorse attribuite alla Chiesa cattolica in forza degli artt. 47, comma secondo, e 48 delle Norme, secondo criteri, modalità e misure da definire.

Art. 2

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA REMUNERAZIONE SPETTANTE AI SACERDOTI

§ 1. La misura della remunerazione spettante ai sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi è determinata sulla base dei criteri indicati nella presente delibera; a ciascuno dei criteri indicati è attribuito un numero determinato di punti; al punto è assegnato un determinato valore monetario.

§ 2. I criteri per la determinazione della misura della remunerazione sono i seguenti:

- a) per assicurare la fondamentale eguaglianza dei sacerdoti, circa i due terzi della remunerazione sono identici per tutti indipendentemente da ogni altra condizione o circostanza;
- b) è riconosciuta a ciascun sacerdote una progressione di remunerazione per anzianità nell'esercizio del ministero pastorale, mediante l'attribuzione di un numero determinato di punti per ogni cinque anni di ministero esercitato, fino a un massimo di otto scatti;
- c) per tener conto dei particolari oneri connessi all'esercizio del loro ufficio, è attribuito un numero determinato di punti aggiuntivi:
 - ai Vescovi e a coloro che sono *in iure* ad essi equiparati;
 - ai Vescovi incaricati della cura di più diocesi;
 - ai sacerdoti che esercitano l'ufficio di vicario generale o di vicario episcopale;
 - ai parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie molto estese o di parrocchie aventi più di quattromila abitanti; ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica; ai parroci che svolgono il ministero di cappellano negli istituti di prevenzione e di pena ai sensi della legge 4 marzo 1982, n. 68, fermo restando che nel caso di concorso di due o più delle fattispecie indicate l'attribuzione in favore del parroco viene operata una sola volta, con riferimento a quella che prevede il maggior numero di punti;
- d) per consentire di tener conto di situazioni di particolare onerosità riguardanti taluni sacerdoti secolari è riconosciuta ai Vescovi diocesani la possibilità di assegnare ai medesimi un numero determinato di punti aggiuntivi;
- e) per concorrere alle spese di affitto è attribuito ai sacerdoti che non dispongono di un alloggio ecclesiastico un numero determinato di punti aggiuntivi.

§ 3. Spetta alla Conferenza Episcopale Italiana determinare periodicamente il numero dei punti da attribuire a ciascuno dei criteri indicati al § 2 e il valore monetario da assegnare al punto.

§ 4. La remunerazione spettante ai sacerdoti aventi diritto è determinata al netto dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti, che l'Istituto Centrale per il sostentamento del clero versa, ai sensi dell'art. 25 delle Norme, per i sacerdoti che vi sono tenuti.

Art. 3

PROVENTI DA COMPUTARE NELLA REMUNERAZIONE

Ai fini della verifica di cui all'art. 34, comma primo, delle Norme sono da computare i seguenti redditi:

- a) la remunerazione che i sacerdoti ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
- b) lo stipendio che i sacerdoti ricevono da soggetti pubblici o privati diversi dagli enti ecclesiastici;
- c) i due terzi della pensione o del complesso delle pensioni di cui i sacerdoti godono, qualora i requisiti minimi per il loro conseguimento siano stati raggiunti in data posteriore a quella dell'ordinazione sacerdotale.

Sono escluse dal computo le pensioni assicurate dal Fondo Clero INPS. Nel caso in cui le pensioni che debbono essere computate concorrono con una pensione del Fondo Clero INPS, la quota di due terzi è da calcolare, con riferimento a tutte le pensioni, solo sull'importo eccedente la misura della pensione del Fondo Clero al lordo delle trattenute di legge;

- d) i due terzi della pensione maturata dai sacerdoti che nel 1961 hanno scelto di non iscriversi al Fondo Clero INPS, previa deduzione al compimento del 65° anno di età dell'importo corrispondente al trattamento minimo della pensione di vecchiaia del Fondo medesimo.

Art. 4

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA REMUNERAZIONE DOVUTA DAGLI ENTI ECCLESIASTICI

§ 1. I criteri per determinare la remunerazione dovuta dalla diocesi ai Vescovi diocesani, ai Vescovi Ausiliari e a coloro che sono *in iure* equiparati ai Vescovi diocesani sono i seguenti:

- a) la diocesi deve assicurare una remunerazione pari alla misura complessiva periodicamente stabilita dalla C.E.I.;
- b) la diocesi può erogare una remunerazione inferiore soltanto quando le sue risorse siano particolarmente modeste, fermo in ogni caso il minimo periodicamente stabilito dalla C.E.I..

Alla remunerazione dei Vescovi titolari che esercitano nel territorio

italiano uno speciale incarico stabile a carattere nazionale provvede l'ente presso il quale essi svolgono il proprio ministero.

§ 2. Il Vescovo diocesano, sentito il Consiglio Presbiterale, stabilisce le norme per la determinazione della remunerazione dovuta ai sacerdoti dagli enti ecclesiastici che si avvalgono del loro ministero, attenendosi ai criteri di cui ai paragrafi seguenti.

§ 3. I criteri per determinare la remunerazione dovuta dalla parrocchia al parroco e ai vicari parrocchiali sono i seguenti:

- a) la parrocchia è tenuta ad assicurare al parroco una somma mensile pari al prodotto di una determinata quota capitolaria per il numero degli abitanti della circoscrizione parrocchiale, al vicario parrocchiale una somma pari al 50%, ovvero, qualora goda di altri redditi di cui all'art. 3, una somma pari al 25% della remunerazione dovuta al parroco;
- b) il Vescovo diocesano, sulla base dei dati di cui alla lettera a) e delle risorse della parrocchia quali risultano dal bilancio parrocchiale o sono comunque da lui conosciute, e tenendo conto dell'obbligo delle parrocchie di provvedere interamente ai sacerdoti addetti ove le risorse lo permettano, può stabilire:
 - un aumento della quota capitolaria;
 - una diminuzione della quota capitolaria fino a una percentuale del 30 per cento;
 - una diminuzione della quota capitolaria fino a una percentuale del 90 per cento qualora la parrocchia versi in straordinarie difficoltà economiche, limitatamente al 10 per cento del numero delle parrocchie della diocesi.

§ 4. I criteri per determinare la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici diversi dalle parrocchie ai sacerdoti che vi prestano il proprio servizio ministeriale sono i seguenti:

- a) ai sacerdoti che svolgono servizio a tempo pieno l'ente deve assicurare una remunerazione pari alla misura complessiva periodicamente stabilita dalla C.E.I.; il Vescovo diocesano, o l'Autorità competente nel caso di enti sovradiocesani, può porre a carico dell'ente una remunerazione inferiore, soltanto nel caso in cui le risorse di esso siano particolarmente modeste; la remunerazione non può in ogni caso essere inferiore al minimo periodicamente stabilito dalla C.E.I.;
- b) ai sacerdoti che svolgono un servizio a tempo parziale l'ente deve assicurare una remunerazione secondo le disposizioni statutarie, se esistenti, e comunque proporzionata al tempo dedicato; la remunerazione non può in ogni caso essere inferiore al minimo periodicamente stabilito dalla C.E.I.;
- c) ai sacerdoti residenti presso un ente, che, oltre a una somma mensile, assicura il vitto e/o i servizi, viene computata una quota forfettaria per

vitto e/o servizi, fissata tra i limiti minimo e massimo periodicamente stabiliti dalla C.E.I.

§ 5. La remunerazione dovuta ai sacerdoti dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero è determinata nei casi singoli con decreto del Vescovo diocesano o dell'autorità ecclesiastica competente.

Art. 5

FUNZIONI PREVIDENZIALI INTEGRATIVE E AUTONOME

Le funzioni previdenziali integrative e autonome in favore del clero previste dall'art. 27, comma primo, delle Norme sono attuate secondo i seguenti indirizzi:

a) si provvede ai Vescovi emeriti e ai sacerdoti dichiarati emeriti o inabili dal Vescovo mediante un assegno di carattere integrativo, la cui entità è determinata dalla differenza tra l'intero ammontare delle pensioni da computare ai sensi dell'art. 3, lettere *c)* e *d)*, aumentato dell'importo di ogni altro sussidio computabile di cui il soggetto gode, e la misura periodicamente stabilita rispettivamente per i Vescovi e per i sacerdoti.

Le pensioni assicurate dal Fondo Clero dell'INPS vengono computate nella misura della metà del loro ammontare;

b) l'assegno integrativo viene erogato dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero avvalendosi delle somme a tal fine trasmesse dalla Conferenza Episcopale Italiana;

c) non vengono stabiliti collegamenti con i fondi diocesani di solidarietà costituiti in base a libere contribuzioni dei sacerdoti.

Art. 6

COMPETENZA DEL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE PER ULTERIORI DETERMINAZIONI

Le determinazioni previste dalle disposizioni dell'art. 2, § 3, dell'art. 4, §§ 1 e 4, e dell'art. 5 sono adottate dal Consiglio Episcopale Permanente previa, se possibile, consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali.

Art. 7

ESECUTIVITÀ DEI DECRETI VESCOVILI DI ASSEGNAZIONE
A DIOCESI, PARROCCHIE E CAPITOLI NON SOPPRESSI
DI BENI NON REDDITIZI
APPARTENENTI AGLI ISTITUTI DIOCESANI
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

I provvedimenti adottati dal Vescovo diocesano ai sensi dell'art. 29, comma quarto, delle Norme, non diventano esecutivi se non decorso il termine previsto dal can. 1734, § 2, per la presentazione di eventuali ricorsi.

L'eventuale ricorso contro i provvedimenti del Vescovo, di cui al comma precedente, sospende l'esecuzione dei provvedimenti stessi.

Art. 8

ORGANO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
TRA SACERDOTI E ISTITUTI DIOCESANI
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

§ 1. Al fine di favorire la composizione delle controversie eventualmente insorte tra un sacerdote e l'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero circa il provvedimento adottato dall'Istituto stesso in attuazione dell'art. 34, comma primo delle Norme, è costituito in ciascuna diocesi un organo di composizione, i cui membri sono:

- a) *durante munere*, il Vicario giudiziale, che lo presiede;
- b) *durante munere*, il sacerdote presidente o incaricato diocesano della F.A.C.I.;
- c) un sacerdote o un laico eletto dal Consiglio presbiterale diocesano, che dura in carica cinque anni.

Se uno dei componenti previsti è membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del clero deve essere sostituito per incompatibilità da un sacerdote scelto dal Vescovo, se si tratta del Vicario giudiziale, da un sacerdote o da un laico eletto dal Consiglio presbiterale diocesano, se si tratta dell'incaricato F.A.C.I.

§ 2. Quando un sacerdote si ritiene gravato dal provvedimento adottato dall'Istituto diocesano e regolarmente comunicatogli in attuazione dell'art. 34, comma primo, delle Norme, e intende far valere le proprie ragioni, deve anzitutto sottoporre la questione all'organo di composizione mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente, contenente i motivi della lagnanza e recante in allegato copia del provvedimento ricevuto dall'Istituto diocesano.

La lettera deve essere inviata entro quindici giorni utili dalla data della notifica del provvedimento con il quale l'Istituto ha determinato l'integrazione remunerativa spettante al sacerdote; copia della stessa deve altresì essere inviata in pari data e con lettera raccomandata al Presidente dell'Istituto diocesano.

§ 3. Ricevuta la lettera, il Presidente dell'organo di composizione nomina il relatore tra i componenti dell'organo stesso e convoca i componenti del medesimo nonché il sacerdote e l'Istituto diocesano per l'udienza, che deve tenersi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della lettera contenente i motivi della lagnanza e recante in allegato copia del provvedimento ricevuto dall'Istituto diocesano.

L'Istituto deve depositare le proprie controdeduzioni presso la sede dell'organo di composizione almeno sette giorni utili prima della data dell'udienza e farne contestualmente pervenire copia al sacerdote interessato mediante lettera raccomandata.

L'Istituto e il sacerdote compaiono il primo in persona del proprio legale rappresentante, il secondo di persona. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia.

§ 4. La mancata comparizione di una delle parti non comporta rinvio della discussione, salvo il caso di comprovata impossibilità per ragioni di malattia da parte del sacerdote.

Dovendosi disporre un rinvio, nel caso e per la ragione di cui al precedente comma, il Presidente ordina la nuova comparizione delle parti non oltre i cinque giorni non festivi successivi, a meno che risultino da nuova certificazione medica il protrarsi della malattia e la sua prevedibile durata. In quest'ultimo caso il Presidente fissa la data dell'udienza tenendo conto di dette circostanze.

§ 5. All'udienza il relatore, nominato dal Presidente, presenta i punti salienti della controversia.

Terminata la relazione, il Presidente invita le parti ad esporre le loro ragioni e ad esibire eventuali documenti.

§ 6. Esaurito il dibattimento, il Presidente, dopo essersi consultato con gli altri membri, invita le parti ad addivenire a un'equa conciliazione, della quale delinea le possibili basi. Se il tentativo riesce, il Presidente redige il verbale della conciliazione che, firmato da lui e dalle parti, è inappellabile e immediatamente esecutivo.

In difetto, egli invita i componenti dell'organismo a ritirarsi per deliberare. Le decisioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti.

Il dispositivo della decisione è comunicato in udienza alle parti. La decisione, completa di motivazione, è quindi fatta pervenire alle parti stesse a cura del Presidente dell'organo deliberante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

§ 7. Dalla data di ricevimento di tale notifica decorrono i termini per l'introduzione del ricorso gerarchico al Vescovo da parte del sacerdote interessato o dell'Istituto. Tale ricorso non produce effetto sospensivo della decisione assunta dall'organo di composizione, che è esecutiva. Ai ricorsi gerarchici e all'eventuale ricorso giurisdizionale previsti dal diritto canonico si applicano le regole dallo stesso stabilite, ferma la esecutività del provvedimento dell'organo di composizione.

Art. 9

ORGANO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA SACERDOTI E ISTITUTI INTERDIOCESANI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

§ 1. Al fine di favorire la composizione delle controversie eventualmente insorte tra un sacerdote e l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero circa il provvedimento adottato dall'Istituto stesso in attuazione dell'art. 34, comma primo delle Norme, è costituito nella diocesi presso cui l'Istituto ha sede un organo di composizione, i cui membri sono:

- a) *durante munere*, il Vicario giudiziale di detta diocesi, che lo presiede;
- b) *durante munere*, il sacerdote presidente o incaricato della F.A.C.I. della diocesi di appartenenza del sacerdote interessato;
- c) un sacerdote o laico eletto dal Consiglio presbiterale della diocesi di appartenenza del sacerdote interessato, che dura in carica cinque anni.

Se uno dei componenti previsti è membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero deve essere sostituito per incompatibilità. Se si tratta del Vicario giudiziale gli subentra un sacerdote scelto di comune accordo dai Vescovi delle diverse diocesi partecipanti oppure scelto dal singolo Vescovo nel caso di diocesi unite "*in persona episcopi*" o "*aeque principaliter*"; se si tratta del rappresentante della F.A.C.I. gli subentra un sacerdote o un laico eletto dal Consiglio Presbiterale della diocesi cui appartiene il sacerdote interessato.

§ 2. Quando un sacerdote si ritiene gravato dal provvedimento adottato dall'Istituto interdiocesano e regolarmente comunicatogli in attuazione dell'art. 34, comma primo, delle Norme, e intende far valere le proprie ragioni, deve anzitutto sottoporre la questione all'organo di composizione mediante lettera raccomandata indirizzata al Presidente, contenente i motivi della lagnanza e recante in allegato copia del provvedimento ricevuto dall'Istituto interdiocesano.

La lettera deve essere inviata entro quindici giorni utili dalla data della notifica del provvedimento con il quale l'Istituto ha determinato l'integrazione remunerativa spettante al sacerdote; copia della stessa deve altresì

essere inviata in pari data e con lettera raccomandata al Presidente dell'Istituto interdiocesano.

§ 3. Ricevuta la lettera, il Presidente dell'organo di composizione nomina il relatore tra i componenti dell'organo stesso e convoca i componenti del medesimo nonché il sacerdote e l'Istituto interdiocesano per l'udienza, che deve tenersi entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della lettera contenente i motivi della lagnanza e recante in allegato copia del provvedimento ricevuto dall'Istituto interdiocesano.

L'Istituto deve depositare le proprie controdeduzioni presso la sede dell'organo di composizione almeno sette giorni utili prima della data dell'udienza e farne contestualmente pervenire copia al sacerdote interessato mediante lettera raccomandata.

L'Istituto e il sacerdote compaiono il primo in persona del proprio legale rappresentante, il secondo di persona. Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia.

§ 4. La mancata comparizione di una delle parti non comporta rinvio della discussione, salvo il caso di comprovata impossibilità per ragioni di malattia da parte del sacerdote.

Dovendosi disporre un rinvio, nel caso e per la ragione di cui al precedente comma, il Presidente ordina la nuova comparizione delle parti non oltre i cinque giorni non festivi successivi, a meno che risultino da nuova certificazione medica il protrarsi della malattia e la sua prevedibile durata. In quest'ultimo caso il Presidente fissa la data dell'udienza tenendo conto di dette circostanze.

§ 5. All'udienza il relatore, nominato dal Presidente, presenta i punti salienti della controversia.

Terminata la relazione, il Presidente invita le parti ad esporre le loro ragioni e ad esibire eventuali documenti.

§ 6. Esaurito il dibattito, il Presidente, dopo essersi consultato con gli altri membri, invita le parti ad addivenire a un'equa conciliazione, della quale delinea le possibili basi. Se il tentativo riesce, il Presidente redige il verbale della conciliazione che, firmato da lui e dalle parti, è inappellabile e immediatamente esecutivo.

In difetto, egli invita i componenti dell'organismo a ritirarsi per deliberare. Le decisioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti.

Il dispositivo della decisione è comunicato in udienza alle parti. La decisione, completa di motivazione, è quindi fatta pervenire alle parti stesse a cura del Presidente dell'organo deliberante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

§ 7. Dalla data di ricevimento di tale notifica decorrono i termini per l'introduzione del ricorso gerarchico da parte del sacerdote interessato o dell'Istituto interdiocesano. Hanno competenza a ricevere il ricorso:

- quando una delle parti in causa è un Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero costituito tra diocesi governate da Vescovi diversi, i Vescovi stessi, che esaminano e decidono il ricorso congiuntamente;
- quando una delle parti in causa è un Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero costituito tra diocesi unite "*in persona episcopi*" o "*aeque principaliter*", il Vescovo proprio.

Tale ricorso non produce effetto sospensivo della decisione assunta dall'organo di composizione, che è esecutiva. Ai ricorsi gerarchici e all'eventuale ricorso giurisdizionale previsti dal diritto canonico si applicano le regole dallo stesso stabilite, ferma la esecutività del provvedimento dell'organo di composizione.

Art. 10

MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CLERO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

I tre rappresentanti del clero nel consiglio di amministrazione e il rappresentante del clero nel collegio dei revisori dei conti dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono designati da un collegio elettorale composto dai membri della Commissione presbiterale italiana e dai membri del consiglio direttivo della Federazione tra le associazioni del clero in Italia (F.A.C.I.).

Art. 11

MODALITÀ DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CLERO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ISTITUTI DIOCESANI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

§ 1. I rappresentanti del clero nel Consiglio di amministrazione degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero sono designati dal Consiglio Presbiterale diocesano.

Nelle diocesi aventi un numero di sacerdoti non superiore a centocinquanta è in facoltà del Vescovo stabilire che la designazione sia fatta dall'assemblea di tutto il clero che svolge servizio in favore della diocesi. Perché la designazione sia valida occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei sacerdoti aventi diritto a partecipare all'assemblea.

§ 2. Se tra gli organi statutari dell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero è previsto il Collegio dei revisori dei conti le disposizioni del § 1 si applicano anche per la designazione di un revisore da parte del clero diocesano.

Art. 12

INTERVENTI PER ASSICURARE LA CORRETTA
ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI SOSTENTAMENTO DEL CLERO

Qualora risultasse che in una diocesi le disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero non sono state applicate correttamente, la Presidenza della C.E.I. è competente a decidere gli interventi necessari, restando sempre salvo il diritto di ricorrere *ad normam iuris* alla superiore autorità.

Roma, dalla sede della C.E.I. 1 agosto 1991

CAMILLO Card. RUINI
*Vicario Generale di Sua Santità
per la Città di Roma
Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana*

+ DIONIGI TETTAMANZI
Segretario Generale

Giornata Mondiale del Turismo 1991

Per documentazione e per opportuna conoscenza si pubblica il contributo del Pontificio Consiglio della pastorale per gli emigranti e gli itineranti, predisposto in occasione della Giornata Mondiale del Turismo (27 settembre 1991).

COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, EDUCAZIONE, ELEMENTI MOTORI DELLO SVILUPPO DEL TURISMO

La Giornata Mondiale del Turismo, stabilita, in principio, il 27 settembre, è un'emanazione dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (O.M.T.), che è, a sua volta, un organismo dell'ONU.

LA PRESENZA DELLA CHIESA CATTOLICA

La Chiesa cattolica aderisce dal 1980 a questa iniziativa. Sembra utile ricordare in quali termini il Segretario di Stato conferiva il mandato alla Commissione dell'epoca: "È ben vero che, non essendo più membro di detta Organizzazione (O.M.T.), la Santa Sede non è tenuta ad osservare questa decisione; ciò nonostante, dal momento che il fenomeno del turismo assume di anno in anno proporzioni sempre crescenti, questa iniziativa non può non interessare la Santa Sede per ciò che rientra nella sua missione" (Card. Casaroli, 24 marzo 1980)

Si tratta, allora, di studiare quale sia la maniera più adeguata perché "la Chiesa possa partecipare alla celebrazione di questa giornata per meglio sensibilizzare i fedeli ai valori spirituali del turismo". (*ib.*)

Il IV Congresso Mondiale della Pastorale del Turismo che si è tenuto a Roma nel novembre del 1990 inquadra correttamente questa attenzione nella sua dichiarazione finale: "Sulle strade del tempo libero e del turismo, la Chiesa intende accompagnare l'uomo e dischiudere l'accesso alla realtà della creazione e della salvezza. Essa si fa prossima e disponibile nel desiderio di promuovere una vita piena e fiorente con tutti gli uomini".

TURISMO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Quando si parla di "turismo" è il turismo internazionale che è, quasi naturalmente, chiamato in causa, con tutto il suo bagaglio di speranze di sviluppo economico più o meno deluse, le sue conseguenze ambientali e culturali ritenute benefiche da coloro che lo promuovono e da quelli che ne fruiscono e che sono, spesso conseguenze negative per le popolazioni dei paesi di accoglienza, specie nelle nazioni in via di sviluppo.

Il fenomeno è contrastato: le speranze cui ha dato vita sono troppo spesso smentite dai fatti. E ciò si rivela, nel corso degli anni, sempre più evidente.

Come meravigliarsene? Fenomeno umano che mette in gioco interessi giganteschi (nel mondo, 74 milioni sono i lavoratori che ne dipendono) è, come ogni industria, un terreno in cui peccato e grazia coesistono.

Tuttavia si farà attenzione a tener presente che i 415 milioni di turisti internazionali del 1990 (saranno probabilmente più di 600 milioni nel 2000) non costituiscono che 1/10° del fenomeno mondiale. L'O.M.T. calcola, infatti che ammontino a 4 miliardi ogni anno le entrate dovute al TURISMO INTERNO. Ciò faceva dire al IV Congresso: "Abitualmente l'attenzione si rivolge soprattutto al turismo internazionale dimenticando così il turismo interno che è dieci volte superiore. Esso costituisce la più diffusa esperienza di gioia e di distensione e rende effettiva la possibilità di scoprire le proprie radici culturali e spirituali. Nei paesi di antica tradizione cristiana esso permette, attraverso l'incontro con la storia e con la Chiesa, con l'arte religiosa ed i simboli cristiani, una comunicazione della fede ed un approfondimento della vita cristiana" (punto 5).

In questo campo, la Chiesa non manca di iniziative per aiutare i meno favoriti ad accedere all'esercizio del loro diritto al viaggio e alle vacanze. "La parola stessa, turismo sociale, implica l'audacia e l'ampiezza di questo programma: "turismo sociale", un'espressione tautologica, poiché significa che voi vi battete perché il turismo sia ciò che deve essere, *sociale*, un turismo che raggiunga la duplice realizzazione di tutti gli uomini e di tutto l'uomo".

INFORMARE, COMUNICARE

L'informazione è, in un'impresa di servizi, assolutamente necessaria, così come è necessario che sia precisa e rapida. E questo vale, con ogni evidenza, anche per il turismo.

Dovrebbe valere anche per la pastorale del turismo.

"Nella Chiesa universale si va sviluppando una estesa e molteplice riflessione sulla pastorale del turismo. Per integrare questa riflessione e pratica pastorale nella missione delle Chiese locali, si deve precisamente promuovere la comunione ecclesiale fra le parrocchie, le comunità cristiane, le diocesi e le Chiese delle diverse Nazioni, non soltanto a livello di gerarchia, ma anche con la partecipazione dei laici e di organismi di tutte le nazionalità".

"In questo settore sottoposto ad una organizzazione multinazionale, si riscontra la grande necessità di una pastorale d'insieme internazionale, come ricordava Giovanni Paolo II al II Congresso Mondiale: amerei che le Conferenze Episcopali e le Chiese locali collaborassero maggiormente con persone e mezzi pratici" (Documento finale del IV Congresso, n. 14).

Un'informazione sulle analisi delle reali conseguenze del turismo nazionale e internazionale, sui metodi pastorali nel campo dell'assistenza spirituale e dell'evangelizzazione dei turisti, dei responsabili del settore, del-

le vittime, dei lavoratori del turismo e delle popolazioni che lo subiscono costituirebbe un grande aiuto per i diversi agenti pastorali, Vescovi, sacerdoti e laici che operano in questo ambito.

È anche da augurarsi che la "comunicazione" messa in atto dalle agenzie di viaggi e anche dalle agenzie nazionali sia più precisa ed abbandoni i toni euforici. È proprio qui che risiede una delle ambiguità del linguaggio della comunicazione turistica: nessuno acquisterà una destinazione di viaggio spinto da una informazione corretta circa il livello di vita del paese. Il turista preferisce che siano evocati "il sole e l'acqua limpida", "montagne e terre vergini". Tutto ciò che il linguaggio pubblicitario mette in vendita allontana da un vero approccio del paese. Più che uno svelare è un occultare la realtà.

Questa "legge di mercato" non contribuisce a far sì che il turismo sia un incontro tra i popoli.

FORMAZIONE

Da ogni parte si reclama una formazione al turismo, e ciò, finora, senza effetto alcuno.

Non si tratterebbe, forse, in realtà, di una formazione ad essere più pienamente uomini?

Già Seneca scriveva: "Avete bisogno di un cambiamento di anima più che di un cambiamento di clima. Sbarazzate il vostro spirito dai suoi pesi. Nessun luogo potrà soddisfarvi finché non lo avrete fatto".

E ciò non è che quanto dice, in altri termini, la dichiarazione finale: "La formazione ad un comportamento umano ed interpersonale del tempo libero e del turismo rientra nel vivere quotidiano. Quando l'educazione generale conduce alla responsabilità, alla gioia di vivere, alla solidarietà e al dominio di sé nel tempo libero, al desiderio di conoscere, allora sono acquisite le basi per fare del 'buon turismo'" (n. 8).

Si ritrova in queste parole il modo in cui il Direttorio della pastorale (n. 18) inquadra la responsabilità pastorale riguardo alla formazione: "la pastorale del turismo è da considerarsi componente ordinaria ed essenziale della pastorale diocesana".

In questa prospettiva, nel cristiano che diventa visitatore del mondo deve essere risvegliata una piena coscienza ecclesiale. In particolare quando visita paesi a maggioranza non cattolica: "Sono sempre più numerosi i cristiani che visitano regioni del mondo dove la fede cristiana è in minoranza. Essi devono, in queste terre sforzarsi di rispettare la cultura esistente e testimoniare la solidarietà e la verità per essere riconosciuti come cristiani credenti.

Allo stesso tempo chiedono di essere ivi accolti e rispettati e di veder riconosciuto il diritto ad esprimere la loro fede" (Dichiarazione finale n. 16).

Allo stesso modo, l'apertura al dialogo interconfessionale ed interreligioso diventa necessaria affinché il viaggio non sia privato della parte che ha maggior senso: l'incontro e il dialogo tra fratelli cristiani ed uomi-

ni che già hanno in comune le componenti maggiori della fede, o con coloro che cercano Dio.

* * *

Se nel campo pastorale aperto dal turismo nazionale ed internazionale comunicare, informare ed educare non è certo riservato ai discepoli di Gesù Cristo, questi contribuiscano, almeno in ragione della loro fede nell'unico Salvatore, a sviluppare tutte le potenzialità di umanizzazione delle quali il turismo può essere occasione.

Corso per la preparazione del personale specializzato a istruire le cause di canonizzazione

INFORMAZIONE

1) La Congregazione per le Cause dei Santi informa che il 5 novembre avrà inizio l'VIII Corso di studio, che ha per scopo la formazione dei Postulatori e dei "Collaboratori" presso il Dicastero nonché di quanti intendono esercitare i compiti di Giudice Delegato, Promotore di Giustizia o Notaio nei tribunali propri per la trattazione delle Cause dei Santi.

2) Possono iscriversi, in qualità di Uditori ordinari, i sacerdoti, sia secolari che religiosi, i diaconi, i membri degli Stati di vita consacrata ed i laici che abbiano conseguito, almeno, un Baccellierato in Scienze sacre.

3) Possono altresì essere ammessi, come Uditori straordinari, quanti siano, almeno in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione ad una Facoltà o ad un Istituto universitario.

4) Le domande di iscrizione devono essere presentate all'Em.mo Cardinale Prefetto della Congregazione per le Cause dei Santi, entro la data di inizio del Corso, e devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) Commendatizia del proprio Ordinario o dell'Autorità Superiore competente;
- b) documentazione riguardante gli studi precedentemente compiuti;
- c) due fotografie formato tessera.

5) La frequenza al Corso è obbligatoria e non sarà ammesso agli esami, né riceverà alcuna certificazione chi non avrà frequentato per lo meno i 2/3 del corso o delle singole parti per le quali si è iscritto.

6) Il "Regolamento" e il "Programma" del Corso possono essere chiesti direttamente alla Congregazione per le Cause dei Santi.

« Pro manuscripto »

Notiziario interno della C.E.I.

C.E.I. - Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 Roma